

Determinazione n. 80/2009**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell'adunanza del 27 novembre 2009;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 ottobre 1994, con il quale l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S.) è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visto il conto consuntivo dell'Ente, relativo all'esercizio finanziario 2008, nonché le annesse relazioni del Direttore e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'art. 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Antonio Carlo Pensa e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio finanziario 2008;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'art. 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle indicate Presidenze, oltre che del conto consuntivo suddetto – corredato delle relazioni del Direttore dell'Ente e del Collegio dei revisori dei conti – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'art. 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S.) per l'esercizio finanziario 2008 – corredato delle relazioni del Direttore e del Collegio dei revisori dei conti – l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia stessa.

L'ESTENSORE

f.to Antonio Carlo Pensa

IL PRESIDENTE

f.to Mario Alemanno

PAGINA BIANCA

*RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE
FINANZIARIA DELL'AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI
(AGE.NA.S) PER L'ESERCIZIO 2008*

SOMMARIO

Premessa. – 1. Normativa di riferimento. – 2. Organi dell'Ente – 3. Risorse umane e costo del lavoro. - 3.1 Consistenza dell'organico e personale in servizio al 31/12/2008. - 3.2 Costo del lavoro. – 4. Collaborazioni esterne, consulenze ed incarichi. – 5. Attività istituzionale. – 6. Gestione finanziaria. - 6.1 Ordinamento contabile. - 6.2 Risultanze complessive della gestione. - 6.3 Raffronto tra previsioni di bilancio e risultati contabili a chiusura di esercizio. - 6.4 Rendiconto finanziario. - 6.5 Analisi delle entrate e delle spese. - 6.6 Incidenza delle entrate e delle spese. – 7. Gestione dei residui. - 8. Conto economico. - 9. Stato patrimoniale. - 10. Situazione amministrativa. - 11. Considerazioni conclusive.

PAGINA BIANCA

Premessa

A decorrere dal 1° gennaio 2008 l'Agenzia per i servizi sanitari regionali ha assunto la denominazione di Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (A-ge.na.s.), secondo quanto stabilito dall'articolo 2, commi 357-360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, (finanziaria per il 2008).

È un ente nazionale con personalità giuridica di diritto pubblico¹, sottoposto a vigilanza del Ministero della salute² e del Ministero dell'economia e delle finanze ed assoggettato al controllo della Corte dei conti³ ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n.259.

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia nazionale per l'esercizio 2008⁴ e sulle vicende di maggior rilievo fino a data corrente.

¹ Nell'elenco delle amministrazioni pubbliche individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'Agenzia è inclusa tra gli Enti di regolazione dell'attività economica inseriti nel conto economico consolidato.

² Attualmente Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

³ Decreto del P.C.M. 17 ottobre 1994.

⁴ Per la relazione avente ad oggetto l'esercizio 2007, cfr. *Atti Parlamentari*, XVI Legislatura, Doc. XV, n.104.

1. Normativa di riferimento

L'Agenzia, avente sede in Roma, è stata istituita con l'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n.266⁵, con compiti di supporto delle attività regionali, di valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi ai cittadini, di segnalazione di disfunzioni e sprechi nella gestione delle risorse personali e materiali e nelle forniture, di trasferimento dell'innovazione e delle sperimentazioni in materia sanitaria. Lo stesso decreto legislativo stabilisce che nel Consiglio di amministrazione dell'Agenzia deve essere assicurata la composizione paritetica fra i rappresentanti del Ministero della sanità⁶ e quelli delle regioni.

Con il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 115, si è proceduto al riordino, assegnandole ulteriori funzioni, per cui essa è anche chiamata ad esprimere alcuni pareri obbligatori in materia di sanità e ad assicurare il costante monitoraggio:

- delle procedure di accreditamento delle strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie e dei conseguenti oneri per il Servizio sanitario nazionale;
- dell'attuazione dei protocolli di intesa tra università e regioni che disciplinano l'apporto delle facoltà di medicina alle attività assistenziali del Servizio sanitario nazionale medesimo.

Ulteriori modifiche all'assetto funzionale dell'Agenzia sono state introdotte con l'articolo 2 della legge 28 marzo 2001, n. 129, di conversione del decreto legge 19 febbraio 2001, n. 17, con il quale è stata stabilita in cinque anni la durata in carica dei componenti gli organi dell'Ente e si è disciplinata la procedura per l'approvazione del regolamento sul funzionamento degli organi, sulla gestione amministrativo-contabile e sull'ordinamento del personale, equiparato al personale del Servizio sanitario nazionale. Detto regolamento è stato adottato dal Consiglio di amministrazione⁷ ed approvato dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro della funzione pubblica ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica⁸.

L'Agenzia assicura il necessario supporto alle regioni o ai comuni per la elaborazione dei progetti per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani, previsti dall'articolo 71 della legge n. 448 del 1998, e svolge anche attivi-

⁵ Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n.421.

⁶ Attualmente Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

⁷ Delibera n. 108 in data 8 maggio 2001.

⁸ Decreto interministeriale in data 31 maggio 2001.

tà di ricerca sanitaria corrente e finalizzata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale⁹, finanziata dal Ministero della salute¹⁰.

Diversi compiti consultivi e di collaborazione con il predetto Ministero e con le regioni sono poi svolti dall'Agenzia nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in virtù delle disposizioni contenute nel d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, di riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale.

Nell'ambito del riordino del sistema di formazione continua in medicina di cui all'accordo stipulato il 1° agosto 2007 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, a decorrere dal 1° gennaio 2008 all'Agenzia - organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale - è stata trasferita, secondo quanto stabilito nel già citato articolo 2, commi 357-360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), la gestione amministrativa del programma nazionale di educazione continua in medicina (ECM), affidandole anche la funzione di supporto alla Commissione nazionale per la formazione continua¹¹. Per favorire l'attivazione dei nuovi servizi, si è stabilito che i contributi alle spese - versati dai soggetti pubblici e privati che chiedono il loro accreditamento per lo svolgimento di attività di formazione continua, ovvero l'accreditamento di specifiche attività formative promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi¹² - devono affluire direttamente al bilancio dell'Agenzia ai fini della copertura degli oneri dalla stessa sostenuti, ivi incluse le spese di funzionamento di detta Commissione nazionale e degli ulteriori organismi previsti dall'accordo sopraindicato.

⁹ Articolo 12-*bis*, comma 6, del d.lgs. n. 229 del 1999.

¹⁰ Vedi nota 2.

¹¹ Articolo 16-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

¹² Trattasi dei contributi di cui all'articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Organi dell'Ente

Sono organi dell'Agenzia: il Presidente del Consiglio di amministrazione, il Consiglio di amministrazione, il Direttore ed il Collegio dei revisori dei conti¹³.

Il Presidente ed i quattro componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari, durano in carica cinque anni e sono rinnovabili una sola volta¹⁴.

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, unificata con la Conferenza Stato – Città ed autonomie locali, designa due dei quattro componenti del Consiglio di amministrazione ed esprime l'intesa sulla proposta di nomina del Presidente, che fa parte del Consiglio di amministrazione.

I componenti degli organi di vertice (Presidente e Consiglio di Amministrazione) sono stati nominati, nel rispetto delle procedure sopra indicate, con due decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 febbraio 2007; e con altro decreto in pari data è stato nominato il Direttore dell'Ente, il quale ha assunto la carica il 7 febbraio 2007 ed è cessato il 28 settembre 2008.

Il nuovo Direttore è stato nominato con DPCM in data 18 dicembre 2008.

Il Collegio di revisori dei conti, composto di tre membri, designati uno ciascuno dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro della salute e dalla Conferenza unificata di cui sopra, è stato nominato dal Presidente del Consiglio di amministrazione con delibera n. 3 del 5 aprile 2007 e si è insediato il 12 successivo¹⁵.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 9, comma 1, del Regolamento sul funzionamento dell'Agenzia, al Direttore, il cui rapporto di lavoro è regolato da contratto di diritto privato, competono: a) un'indennità annua lorda omnicomprensiva¹⁶ di euro 154.937,06, soggetta alla riduzione del 10% per ciascuno degli anni 2007 e 2008 secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge n.266/2005;

¹³ Articolo 1 del Regolamento sul funzionamento degli organi dell'Agenzia.

¹⁴ Articolo 2 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 115, nel testo sostituito dall'articolo 2 della legge 28 marzo 2001, n. 129, di conversione del d.l. 19 febbraio 2001, n. 17.

¹⁵ La designazione dei componenti il Collegio dei revisori dei conti è prevista dall'articolo 5 del Regolamento sul funzionamento degli organi dell'Agenzia e la nomina rientra nei poteri conferiti al Presidente dall'articolo 2, comma 1, lettera b) dello stesso Regolamento.

¹⁶ L'ammontare annuo dell'indennità è stato stabilito con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione in data 30 maggio 2001.

b) una quota aggiuntiva non superiore al 20% dell'indennità annua, determinata dal Consiglio di amministrazione in sede di approvazione del conto consuntivo annuale, correlata ai risultati di gestione raggiunti; c) il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute per viaggi di servizio e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i Dirigenti generali dello Stato di livello C.

La misura dei compensi spettanti ai componenti degli Organi dell'Agenzia è stata fissata con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del 30 maggio 2001 ed a decorrere dal 2006 è stata applicata, agli importi in esso indicati, la decurtazione del 10% prevista dalle leggi n.266/2005 e n.296/2006, per cui le nuove misure per il triennio 2006-2008 sono le seguenti:

tabella A

ORGANO	Compenso a regime	Compenso ridotto
Direttore	€ 154.937,06	€ 139.443,36
Presidente	€ 20.451,69	€ 18.406,52
Componente C.d.A.	€ 17.043,08	€ 15.338,77
Presidente C.r.c.	€ 18.592,45	€ 16.733,20
Componente C.r.c.	€ 15.493,71	€ 13.944,34

Non sono previsti gettoni di presenza.

I compensi, le indennità ed i rimborsi, spettanti per il 2008 ai suddetti organi istituzionali ed organismi collegiali, sono riportati nella tabella che segue e registrano un decremento complessivo del 7% rispetto all'esercizio precedente:

tabella B

		(in migliaia di euro)	
SPESA per indennità e rimborsi (a.l.)		2007	2008
- al Direttore (cap. 101001)*		159	127
- al Presidente ed ai componenti il Consiglio di Amministrazione (cap. 101002)		85	94
- al Presidente ed ai componenti il Collegio dei revisori (cap. 101003)		47	49
- ai componenti il Nucleo di valutazione (cap. 101004)		0	0
totale		291	270
variazione %		-6	-7

* Il direttore è cessato nel corso dell'ultimo trimestre del 2008.

Giova ricordare, infine, che in applicazione dell'articolo 29 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, che prevede il contenimento della spesa complessiva per commissioni, comitati ed altri organismi, l'Agenzia¹⁷, ha riconfermato solo il Nucleo di valutazione e controllo strategico, riordinandone il funzionamento¹⁸, mentre non è stata riconfer-

¹⁷ Delibere del C.d.A. n. 17 del 26.10.2006, n. 1 del 22.3.2007 e n. 12 del 18.5.2007.

¹⁸ L'Agenzia non ha potuto adottare il provvedimento di riordino entro il prescritto termine del 28 febbraio 2007, in quanto a tale data erano ancora in corso di perfezionamento i provvedimenti di nomina degli organi di vertice, sicché il Ministero della salute ha ritenuto che si potesse provvedere entro il 15 maggio 2007.

mata la Commissione per le sperimentazioni gestionali, che ha cessato l'attività il 23 gennaio 2007.

3. Risorse umane e costo del lavoro

Per consentire all'Agenzia nazionale di fare fronte tempestivamente e con completezza agli ulteriori compiti istituzionali assegnati dalla legge finanziaria 2008, la "dotazione organica" del personale era stata rideterminata in 60 unità di ruolo, di cui 48 unità non dirigenti e 12 dirigenti¹⁹. Successivamente, in applicazione dell'articolo 74 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, detta consistenza è stata ridotta a 55 unità, di cui 10 dirigenti.

3.1 Consistenza dell'organico e personale in servizio al 31/12/2008

Nel corso dell'anno si è proceduto alla stabilizzazione, mediante assunzione a tempo indeterminato, di 21 unità di personale precario già in possesso dei requisiti richiesti, autorizzata con d.P.R. in data 29 dicembre 2007 ai sensi dell'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sicché, a chiusura dell'esercizio, la consistenza delle risorse umane di ruolo era pari a 34 unità, di cui una in posizione di comando presso altra Amministrazione pubblica ed una in aspettativa senza assegni per incarico dirigenziale presso altro Ente pubblico.

La tabella che segue riporta la consistenza del personale al 31 dicembre 2008 e comprende il personale di ruolo, quello con contratto di lavoro a tempo determinato e quello comandato.

(dati forniti dall'Agenzia)			
Personale	2007	2008	Differenza
- dirigenti di ruolo	0	0	0
- D collaboratori di ruolo	4	16	12
- C assistenti di ruolo	6	15	9
- B operatori di ruolo	2	3	1
Totale personale di ruolo (A)	12	34	22
- dirigenti a contratto	2	4	2
- D collaboratori a contratto	12	2	-10
- C assistenti a contratto	13	3	-10
- B operatori a contratto	2	1	-1
Totale personale a contratto (B)	29	10	-19
- personale dirigente comandato	5	5	0
- personale non dirigente comandato	2	1	1
Totale personale comandato (C)	7	6	1
Totale personale (A+B+C)	48	50	2

¹⁹ Con la stessa norma, l'Agenzia è stata autorizzata a procedere alla copertura dei posti di nuova istituzione nei limiti della dotazione organica rideterminata e del finanziamento ordinario di funzionamento, integrato dai contributi per l'accreditamento delle attività formative, previsti dall'articolo 92, comma 5, della legge n. 388 del 2000.

Alla data su indicata, i dirigenti erano 9, di cui nessuno di ruolo, 4 assunti con contratto ex articolo 19 del d.lgs n.165/2001 e 5 appartenenti ai ruoli di altre Amministrazioni ed in servizio presso l'Agenzia in posizione di comando.

Alla stessa data il personale non dirigente in servizio presso l'Agenzia era costituito da 32 unità di ruolo – giacché, come già detto, una era in posizione di comando presso altra Amministrazione pubblica ed una in aspettativa senza assegni per incarico dirigenziale presso altro Ente pubblico - 6 a contratto ed 1 comandata, per un totale di 39 unità e con il rapporto di un dirigente ogni 4,33 unità di personale.

3.2 Costo del lavoro

Per quanto riguarda l'aspetto retributivo i dipendenti dell'Agenzia sono equiparati al personale del Servizio sanitario nazionale²⁰ e nei confronti di essi trova applicazione il C.C.N.L. del relativo comparto; agli stessi è corrisposto il trattamento economico annuo, secondo le differenti fasce, stabilito dal Consiglio di amministrazione con la deliberazione n. 198 del 25 ottobre 2001, la quale è stata oggetto di modifiche²¹ apportate con la deliberazione n. 18 del 13 luglio 2007 al fine di dare la giusta visibilità alle voci (valore tabellare iniziale, valore comune delle indennità di qualificazione professionale ed indennità integrativa speciale) che compongono i trattamenti economici delle singole categorie di personale, suscettibili di incremento con una quota accessoria di retribuzione fino al 25%, determinata dal Direttore - avuto riguardo alla produttività complessiva ed alla qualità della prestazione individuale - da corrispondersi in due rate semestrali²².

Per i dirigenti si applica il C.C.N.L. dell'area della dirigenza sanitaria, tecnica ed amministrativa, ed è prevista l'indennità di risultato stabilita – con gli stessi criteri – entro il limite del 25% del trattamento fondamentale, previa assegnazione degli obiettivi da parte del Direttore e verifica dei risultati.

La tabella che segue espone il costo per il personale, esclusi gli esperti esterni con rapporto di collaborazione, di cui si dirà nel paragrafo successivo²³, ed in-

²⁰ Articolo 2-*bis* del d.lgs. n. 115 del 1998, introdotto dalla legge n. 129 del 2001, di conversione del d.l. n.17 del 2001.

²¹ Le modifiche trovano applicazione dal 7 aprile 2005.

²² In data 29 maggio 2007 è stato raggiunto l'accordo sull'ipotesi di contratto collettivo integrativo per l'anno 2006 relativo al personale non dirigente ed il Collegio dei revisori dei conti ne ha attestato la compatibilità del costo con i vincoli di bilancio, subordinatamente all'adozione di apposita variazione al bilancio 2007, pari ad euro 9.748,43. Lo stesso Collegio, con verbale n.110 del 20 aprile 2009, ha attestato la compatibilità con i vincoli di bilancio dell'accordo integrativo stipulato per l'anno 2008.

²³ Considerando l'onere per le collaborazioni di esperti esterni, ammontante a 335.49 mila euro, la spesa